

INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ECOREATI E DELITTI CONTRO L'AMBIENTE EX L. 68/2015 - CIG 9050193785 - CUP H31H16000030008 - 2021/D.01028

MODULO 17 - SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE - DOTT. CELSINO GOVONI -

Impatto del REACH e GHS (CLP) sulla Scheda di Dati di Sicurezza

LA NORMATIVA PREVIGENTE SULLA SDS (31-5-2007):

- Direttiva 91/155/CEE modificata dalla Direttiva 2001/58/CE (D.M. 7/9/2002)
- Direttiva 1999/45/CE (D. LGS 65/03)- DPP

Direttiva 2006/121/CE (D. LGS 145/08)-DSP

abroga l'articolo 25 relativo alla SDS (D.Lgs. 52/97-sostanze pericolose) che confluisce nel REACH e abolisce l'obbligo di notifica per le sostanze nuove

Regolamento CE 1907/06 (REACH) Entra in vigore il 1/6/2007

Per sostanze e miscele pericolose la SDS va fornita al destinatario a norma dell'art. 31 – Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (Allegato II- guida alla compilazione)

La SDS mantienela sua doppia funzione di:

STRUMENTO DI INFORMAZIONE destinato all'utilizzatore professionale che deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Allegato II, Introduzione).

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE, principale meccanismo per la circolazione dell'informazione sulla sicurezza lungo la supply chain di sostanze e miscele, è lo strumento usato per comunicare ai DU le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12), le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7) e le misure per la gestione del rischio (sez. 8) (punto 57 delle considerazioni introduttive).

(Reg. 1907/2006 -Titolo IV, articolo 31.1 -fino al 1/12/2010)

IL FORNITORE TRASMETTE UNA SDS:

- per Sostanze e Miscele classificate pericolose a norma del Regolamento CLP
- per Sostanze PBT e vPvB (come definite in base ai criteri dell'allegato XIII del REACH)
- per Sostanze incluse nell'Allegato XIV Elenco delle Sostanze soggette ad Autorizzazione (sostanze SVHC)

nulative

(CAS number)	Basis for Identification as a SVHC
204-371-1	Persistent, bioaccumulative and toxic
202-974-4	Carcinogen, cat. 2
201-557-4	Toxic for reproduction, cat. 2
231-589-4	Carcinogen, cat. 2
215-116-9	Carcinogen, cat.1
215-481-4	Carcinogen, cat.1
234-190-3	Carcinogen, cat. 2;
	202-974-4 201-557-4 231-589-4 215-116-9 215-481-4

L'obbligo legale di fornire la SDS per sostanze incluse nella *Candidate List* decorre a partire dalla data di inclusione

He:		
all major diastereoisomers identified (α- HBCDD, β-HBCDD, γ-		
HBCDD)	247-148-4 and 221-695-9 (134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8)	Persistent, bioaccumulative and toxic
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	287-476-5	Persistent, bioaccumulative and toxic Very persistent and very bioaccumulative
Bis(tributyltin)oxide	200-268-0	Persistent, bioaccumulative and toxic
Lead hydrogen arsenate	232-064-2	Carcinogen, cat. 1 Toxic for reproduction cat. 1
Benzyl butyl phthalate	201-622-7	Toxic for reproduction, cat. 2
Triethyl arsenate	427-700-2	Carcinogen, cat. 1

(Reg. 1907/2006 -Titolo IV, articolo 31.1 -fino al 1/12/2010)

IL FORNITORE TRASMETTE, <u>SU RICHIESTA</u>, UNA SDS:

- per Miscele non classificate pericolose a norma del Regolamento CLP, ma che contiene:
- a) almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente (a conc. > 0,2% in vol per preparati gassosi;
 >1% in peso per preparati diversi da quelli gassosi)
- b) almeno una sostanza PBT o vPvB (a conc > 0,1% in peso) una sostanza SVHC (a conc > 0,1% in peso)
- c) una sostanza per la quale esiste un VLEp comunitario sul luogo di lavoro

OBBLIGO DI FORNIRE UNA SDS SENZA RICHIESTA

- . per sostanze e miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
- . sostanze PBT e vPvB
- . per sostanze incluse nella Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation(pubblicata su sito web dell'ECHA)

OBBLIGO DI FORNIRE UNA SDS CON RICHIESTA

Per sostanze e miscele che NON soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo i Titoli I e II del Regolamento 1272/2008 ma contenenti:

.....

- b) in concentrazione >= 0,1% per miscele non gassose:
- . Sostanza cancerogena cat. 2
- . Sostanza tossica per la riproduzione 1A,1B, 2
- . Sostanza sensibilizzante per la pelle o per le vie respiratorie

.

La composizione della SDS rimane invariata (16 punti)

Chi è tenuto a predisporre il CSR (quantità di sostanza > 10 t/anno) e la sostanza è pericolosa:

 deve predisporre una <u>SDS estesa</u> (scenario di esposizione per gli usi identificati con le relative misure di prevenzione e protezione)

Punti non modificati dal Reg. REACH

La lingua di compilazione è quella dello Stato membro in cui avviene l'immissione sul mercato (anche la estesa)

Deve essere riportata la data di compilazione della SDS

La fornitura deve essere gratuita (cartaceo o elettronico)

AGGIORNAMENTO IMMEDIATO DELLA SDS AL REACH

Se sono rese disponibili nuove informazioni sui pericoli (es. PBT, vPvB, SVHC) o sulle misure di gestione dei rischi

Se viene rilasciata o ritirata un'autorizzazione

Se viene imposta una restrizione

Apparentemente la SDS nel 2007 non è cambiata, ma....

- 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
- 2. <u>Composizione/informazioni sugli ingredienti</u>
- 3. <u>Identificazione dei pericoli</u>
- 4. Interventi di primo soccorso;
- 5. Misure antincendio;
- 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
- 7. Manipolazione e immagazzinamento
- 8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
- 9. Proprietà fisiche e chimiche
- 10. Stabilità e reattività
- 11. Informazioni tossicologiche
- 12. Informazioni ecologiche
- 13. Osservazioni sullo smaltimento
- 14. Informazioni sul trasporto
- 15. Informazioni sulla normativa
- 16. Altre informazioni

ALLEGATO II – REACH Regolamento (CE) N.1907/2006 Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza

Prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della Scheda di Dati di Sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela in conformità all'articolo 31.

Il primo Regolamento S.D.S. è entrato in vigore il 20/06/2010 ed è rimasto in applicazione fino al 31/05/2017

Pubblicazione su GU Unione Europea: Regolamento (UE) della Commissione n.453/2010 del 20.05.2010 (G.U.U.E.L 133/1 del 31.05.2010)

Il secondo Regolamento S.D.S. è entrato in vigore il 01/06/2015 e rimarrà in applicazione fino al 31/12/2022

Pubblicazione su GU Unione Europea: Regolamento (UE) della Commissione n.830/2015 del 28.05.2015 (G.U.U.E.L 132/8 del 29.05.2015)

Vecchia Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) A PARTIRE DAL 1°GIUGNO 2015 AL 31 DICEMBRE 2022, disciplinata dal Regolamento (UE) N. 830/2015 (che aggiorna l'Allegato II del REACH)

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONI OBBLIGATORIE – Allegato II REACH

- Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- Identificazione dei pericoli Composizione/Informazione sugli ingredienti Misure di primo soccorso Misure antincendio

- Misure in caso di rilascio accidentale
- Manipolazione ed immagazzinamento Controllo dell'esposizione/Protezione individuale Proprietà fisiche e chimiche
- Stabilità e reattività
- 11. 12.
- Informazioni tossicologiche Informazioni ecologiche Considerazioni sullo smaltimento
- *14.*
- Informazioni sul trasporto
 Informazioni sulla regolamentazione
 Altre informazioni



Il terzo Regolamento S.D.S. è entrato in vigore il 16/07/2020 ed entrerà in applicazione il 01/01/2021

Pubblicazione su GU Unione Europea: Regolamento (UE) della Commissione n.878/2020 del 18.06.2020 (G.U.U.E.L 203/28 del 26.06.2020)

NUOVA Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021, disciplinata dal Regolamento (UE) N. 878/2020 (che aggiorna l'Allegato II del REACH)

Scheda di Dati di Sicurezza **SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE)** N.878/2020

- Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa Identificazione dei pericoli Composizione/Informazione sugli ingredienti Misure di primo soccorso

- Misure antincendio

- Misure in caso di rilascio accidentale Manipolazione ed immagazzinamento Controllo dell'esposizione/Protezione individuale Proprietà fisiche e chimiche
- 10. Stabilità e reattività

- 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento
- 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni



Guidance on the safety data sheets



Strumento di comunicazione

Direttiva 91/155/CEE

Sostituito

REACH art.31,
Allegato II

modificata da Dir.93/112/CE

modificata da Dir.2001/58/CE

modificato REG. 453/2010/UE

modificato REG. 2015/830/UE

modificato REG. 2020/878/UE

CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Punto 1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

Per le sostanze soggette a registrazione deve essere indicato il numero di registrazione assegnato

1.2. Per la sostanza/miscela devono essere indicati gli usi

Quando è richiesto un CSR, la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della SDS in questione.

CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Punto 1. Identificazione della sostanza o della miscela

- 1.3. Deve essere indicata la e-mail della persona competente
- 1.4 Deve essere specificato se il numero telefonico di chiamata urgente è disponibile solo nelle ore d'ufficio, ma soprattutto con l'indicazione dei CAV autorizzati in Italia a fornire le informazioni in caso di emergenze sanitarie (per ora 10 CAV nazionali)

Competenza di chi redige la SDS:

Le informazioni devono essere **redatte in modo chiaro e conciso**

La SDS deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto.

Le persone che immettono sul mercato sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.(Allegato II - Introduzione)

CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:

Punto 2. Identificazione dei pericoli

Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti

Il 20/1/2009 è entrato in vigore il Regolamento CLP di derivazione dal GHS:



CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti

L'Allegato I della DSP è stato trasferito nell'Allegato VI del CLP (Tab. 3.2)

Viene conservata la classificazione armonizzata (circa 8000 sostanze) con la sua traduzione ai criteri CLP fino al XXIX adeguamento al progresso tecnico (Tab. 3.1)

CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Punto 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Quando è prescritta il CSR occorre indicare i DNEL (livelli derivati privi di effetto) e le PNEC (concentrazioni prevedibili prive di effetto) pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati

Quando è prescritta il CSR per gli scenari di esposizione riportati deve essere fornito un sommario delle misure di gestione dei rischi

CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:

Punto 15. Informazioni sulla regolamentazione

Punto 16. Altre informazioni

Obbligo di comunicare informazioni agli utilizzatori a valle per sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per i quali non è prescritta una SDS (art. 32)

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli (art. 33)

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle miscele a monte della catena di approvvigionamento (art. 34)

OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI (IN CASO DI NON OBBLIGO DI FORNIRE LA SDS - art. 32 Reach)

Il fornitore è tenuto a dichiarare:

- numero di registrazione
- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione
- precisazione sulle eventuali restrizioni
- ogni altra informazione disponibile per consentire di applicare misure appropriate

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati a monte della catena di approvvigionamento (art. 34): ogni attore della catena comunica all'attore o al distributore situato a monte

- a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati;
- b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una SDS che gli è stata fornita

Quali i riflessi attesi per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro?


Aspetti positivi

Si è realizzato una sorta di "testo unico" anche per la regolamentazione in ambito di prodotto

La "chiusura del cerchio" (da valle a monte) ottimizza la il processo e quindi la sicurezza

Gli scenari di esposizione dovrebbero facilitare la valutazione del rischio chimico soprattutto per le piccole realtà

Siamo pronti?



instructions

emergencies

Training/Information

Al ricevimento di una SDS, il DU deve verificare:

- Che sia in lingua italiana
- Che sia nel formato corretto
- Se alla SDS è allegato uno scenario di esposizione (SE) che corrisponde al proprio uso del prodotto; se non è così ha tre opzioni:
- 1.contattare il fornitore chiedendo se l'uso che lui fa del prodotto è coperto dalla SDS estesa
- 2.preparare un proprio CSR
- 3. verificare la possibilità di esenzione ai sensi dell' art. 37 paragrafo 4
- Se è contemplato nella SDS estesa lo scenario di esposizione che corrisponde all'uso che lui fa del prodotto il DU ha 12 mesi perimplementare le RMM indicate nello scenario di esposizione.
- Dovendo adempiere agli obblighi relativi alla tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro è tenuto ad effettuare un controllo della SDS in termini di coerenza nella compilazione.